REGIONE LAZIO
Dipartimento Sociale
Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute

Prot.n. 11449 *Roma, li* 30 GEN. 2004

Race e mao

Azienda USL RomaC
Via Dell'Arte,68
Roma

Coop. C.I.R.
Largo Luigi Antonelli n°16
Roma

OGGETTO: Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una Struttura Residenziale socio-riabilitativa denominata Comunità Alloggio"sita in via Casilino,5;

Con riferimento all'oggetto si trasmette, allegata alla presente, la copia della determinazione adottata dal Direttore Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Agnese D'Alessio)

AD

REGIONE LAZIO

Dipartimento DIPARTIMENTO SOCIALE

Direzione Regionale PROGRAMMAZIONE SANITARIA E TUTELA DELLA SALUTE

Area

DETERMINAZIONE

N. D 0248 del 28 GEN. 2004 **Proposta n.** 477 **del** 16/01/2004

Oggetto:

autorizzazione all'apertura di una struttura residenziale socio-riabilitativa del tipo "comunità alloggio" per utenti psichiatrici sita in roma Vicolo Casilino,5.ai

Proponente:

Estensore	ORLANDO ANNA MARIA	Anna Maria Orl
Responsabile del Procedimento	ANNA MARIA BELLI	Belli
Responsabile dell'Area		
Direttore Regionale	E. MELARAGNO	
Direttore Dipartimento	S. CIRIGNOTTA	
Protocollo Invio		N. 10486/44/03 DEL 28 GEN. 2004
Firma di Concerto		

OGGETTO: Autorizzazione all'apertura di una Struttura residenziale socio-riabilitativa del tipo"Comunità Alloggio" per utenti psichiatrici sita in Roma, Vicolo Casilino n°5 ."

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PROGRAMMAZIONE SANITARIA E TUTELA DELLA SALUTE

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 concernente la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale del 1.10.2002, n. 1316, relativa al conferimento dell'incarico di Direttore del Dipartimento " Sociale";

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale del 11.10.2002, n. 1350, relativa al conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute";

VISTO il D.P.R. n. 37 del 14 gennaio 1997 concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 350 dell'8.2.2000 e 351 del 15.2.2000, concernente "Criteri per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per la tutela della salute mentale";

VISTA l'ordinanza 30.7.2002 n. 3191, con la quale la Sezione V del Consiglio di Stato in sede d'appello ha respinto l'istanza cautelare di sospensiva degli effetti della DGR 351, sulla scorta del seguente motivo:"considerato che dal contemperamento degli opposti interessi appare prevalente quello pubblico al mantenimento degli atti impugnati.....";

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 751 del 06 febbraio 2003, con la quale è stata annullata la richiamata D.G.R. n. 351/2000;

TENUTO CONTO della nota del Dipartimento Sociale, Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute del 24.10.2002, prot. n. 47921, trasmessa alle Aziende ASL;

VISTA la D.G.R. n. 252 del 21 marzo 2003, con cui è stato recepito, in ottemperanza a quanto disposto dalla predetta sentenza, il succitato D.P.R n. 37 del 14 gennaio 1997, per la parte inerente ai Presidi di tutela della Salute Mentale;

VISTA la successiva D.G.R. n. 1181 del 14 novembre 2003 con cui è stata integrata la predetta D.G.R. n. 252, per la parte inerente alle Strutture Semiresidenziali Psichiatriche: Centro Diurno Psichiatrico e Day – Hospital Psichiatrico;

VISTA la L.R. 10.05.2001, n. 10, art. 239 "Disposizioni semplificative in materia sanitaria";

VISTA la nota n°C/33908 del 26.09.2003 del Direttore Generale dell'Azienda USL Roma C, con la quale ha provveduto ad inviare alla Regione Lazio l'istanza per l'apertura e l'esercizio di una Struttura Residenziale socio-riabilitativa del tipo"Comunità Alloggio" per utenti psichiatrici, con presenza di personale sanitario di assistenza nelle 24 ore, per 7 ospiti nei locali siti in Vicolo Casilino n°5 –Roma sulla scorta dei pareri favolevoli del DSM, SISP e SPRESAL .

VISTA l'ulteriore documentazione allegata alla predetta nota dell'Azienda USL RM C di seguito elencata:

- domanda presentata dal Rappresentante Legale, Dott. Sebastiano Capurso;
- planimetria, sottoscritta da un tecnico abilitato, dell'edificio sito in Roma in via Casilino n° 5;
- certificato di abitabilità dell'immobile sito in via Casilino n°5 (RM), rilasciato dal Comune di Roma con determinazione n°2405 del 23.12.2003;

- dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte del 31.05.2003, ai sensi dell'art. 9, L. n. 46 del 5 marzo 1990 ;
- relazione tecnica illustrativa del 31.05.2003 redatta dal Geometra Parisi Carlo, per la realizzazione di una struttura residenziale Socio riabilitativa "Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici ;
- contratto di locazione a canone dell'immobile sito in Via Casilino n°5, con inizio 01 giugno 2003 fino al 31 maggio 2009, stipulato in data 19 giugno 2003 e registrato a Roma l'11.06.1999;
- dichiarazione della Dr.ssa Iole Petrucci del 24.07.2003, di accettazione dell'incarico di Responsabile delle attività terapeutiche-riabilitative della Comunità Alloggio per utenti psichiatrici sito in Roma Vicolo Casilino n°5 con allegata dichiarazione dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità;
- certificato di iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio del 16.09.1996 e certificato di riconoscimento attività psicoterapeutica rilasciato in data 04.12.2001 dall'ordine degli Psicologi del Lazio;
- relazione, a firma del Responsabile della Struttura del 24.07.2003 sulle attività terapeutico-riabilitative e sulle modalità tecnico-organizzative con allegato regolamento interno della Struttura;
- nulla-osta della Camera di commercio ai sensi della legge 31.05.1965 n°575 e successive modificazioni;
- atto costitutivo del 24.07.1987 della Coop. Sociale Infermieri Riuniti;
- certificato attestante l'iscrizione della Coop. Sociale Inf. Riuniti alla Camera di Commercio, del 26.03.2003;
- attestazione di pagamento della tassa di concessione regionale di Euro 953,73;

VISTA altresì, la nota prot.n°C/33908 del 26.09.2003 del Direttore Generale con la quale si esprime parere favorevole per l'autorizzazione all'apertura di una Struttura residenziale socio-riabilitativa "Comunità Alloggio";

VISTA la nota n°121331 del 07.11.2003, con la quale questa Direzione ha sollecitato l'invio del Certificato di abitabilità alla struttura di cui trattasi;

VISTA altresì, la nota del 24.12..2003 con la quale la struttura ha provveduto ad inviare la determinazione n°2405 del 23.12.2003 del Comune di Roma avente per oggetto il rilascio dell'abitabilità;

CONSIDERATO che l'Azienda USL di Roma C, a seguito dell'istruttoria per l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, strutturali e tecnico-organizzativi della succitata Struttura socio-riabilitativa con nota del 26.09.2003, prot. n. C/33908, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Coop. C.I.R. per l'esercizio di una Struttura Residenziale socio-riabilitativa del tipo "Comunità Alloggio", per n° 7 utenti psichiatrici sita in Roma, Vicolo Casilino n°5 .

RILEVATO che la Struttura prevede un livello di assistenza prestato 24h/die;

RITENUTO di dover rilasciare l'autorizzazione in conformità al suddetto parere dell'Azienda USL RM C, nelle more della emanazione del regolamento regionale in attuazione della L.R. del 03.03.02003 n. 4, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, art. 8, comma 4 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate:

ART.1 la Coop. C.I.R.., con sede legale in Roma , Largo Luigi Antonelli n°16, rappresentata dal Dr. Sebastiano Capurso nato a Trieste il 23.02.57, C.F.-e partita IVA 05517731005 è autorizzata, ai sensi della D.G.R. 252/2003, all'apertura e all'esercizio di una Struttura Residenziale Socio-Riabilitativa del tipo "Comunità Alloggio" per utenti psichiatrici, per n° 7 ospiti nei locali siti in Vicolo Casilino n°5;

ART.2 nell'ambito della struttura di cui al precedente art. 1, sono autorizzate le attività di cura e riabilitazione del disagio psichico secondo le caratteristiche e finalità di cui alla Delibera del Consiglio regionale 27.03.85, n. 1224, e alle Deliberazioni della Giunta Regionale 21.03.2003 n. 252, nonché al D.P.R. 7/04/1994;

ART.3 la responsabilità sanitaria della struttura è affidata alla Dott.ssa Iole Petrucci, nata ad Amatrice (RI) il 20.05.1954, regolarmente iscritta all'ordine degli psicologi del Lazio;

ART.4 eventuali variazioni di sede, ampliamento o trasformazione dei locali e titolarità della struttura, nonché variazioni sul tipo delle cure prestate dovranno essere preventivamente autorizzate; eventuali variazioni del responsabile sanitario, dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione ed alla Azienda USL RMC e successivamente autorizzate;

ART. 5 dalla presente determinazione non deriva alla Struttura in argomento il diritto all'accreditamento della struttura;

ART. 6 la presente determinazione viene rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, ambientale ed archeologica;

ART. 7 la presente determinazione sarà notificata, a cura della Direzione Regionale alla proprietà, all'Azienda Sanitaria territorialmente competente e al Comune di Roma;

ART. 8 la Coop. C.I.R. deve trasmettere alla Azienda USL RM C l'elenco del personale in organico e i titoli professionali relativi per il funzionamento della Comunità e comunicare le eventuali variazioni;

ART. 9 l'Azienda USL RM C provvederà alla verifica sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 252/03 e al rilascio del relativo nulla osta entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione anche in relazione a quanto disposto al punto precedente, pena la decadenza della presente determinazione. La stessa provvederà ad inviare conferma all'Assessorato alla Sanità;

ART. 10 l'Azienda USL RM C è tenuta alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti in base ai quali viene concessa la presente autorizzazione alla Coop.C.I.R. e sull'attività che la stessa svolge, ai sensi della normativa vigente in materia. La Coop. C.I.R. è tenuta comunque agli eventuali adeguamenti per l'esercizio dell'attività della Struttura Residenziale socio-riabilitativa "Comunità Alloggio"per utenti psichiatrici derivanti dalle disposizioni che verranno emanate a livello regionale, in attuazione della L.R. n. 4/03.

La presente autorizzazione al funzionamento, corredata del nulla osta dell'Azienda USL RM C, fa cadere qualsiasi altra autorizzazione eventualmente concessa per la stessa Struttura.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Elda MELARAGNO